

Sommario

Bonus investimenti pubblicitari. Domande dal 1° al 31 marzo 2023.....	2
Bonus locazioni 1° trimestre 2022: autodichiarazioni entro il 28 febbraio	3
Approvati i coefficienti Imu 2023 per i fabbricati commerciali “D”	4

Bonus investimenti pubblicitari. Domande dal 1° al 31 marzo 2023

Per la fruizione del credito d'imposta, quest'anno riconosciuto per la sola stampa quotidiana e periodica, anche online, è necessario inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia

Al via le prenotazioni per il bonus pubblicità 2023. Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i [servizi telematici dell'Agenzia delle entrate](#). I termini e le modalità di trasmissione sono fissati nell'[avviso](#) pubblicato sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Sul sito dell'Agenzia delle entrate sono disponibili [il modello](#) aggiornato e le [relative istruzioni](#).

A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest'anno scatta l'applicazione ordinaria della misura subordinata all'incremento minimo dell'1% dell'investimento rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, il credito d'imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello dell'anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Perimetro ridimensionato dal decreto "Energia"

L'agevolazione, rispetto alla sua previsione originaria (articolo 57-bis, DL n. 50/2017) è stata più volte rimodulata. Da ultimo è stata modificata dal decreto "Energia" ([articolo 25-bis, DL n. 17/2022](#)) che ha ristretto gli ambiti applicativi del sostegno economico e fissati nuovi limiti.

Ecco, nel dettaglio, le nuove regole:

- il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall'agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
- il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d'imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell'incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all'anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l'attività nel corso dell'anno
- più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.

Contributo entro i limiti stabiliti dalla Ue

Le modalità e i criteri di concessione del contributo rimangono quelli definiti nel regolamento approvato con [il Dpcm n. 90/2018](#).

Il credito d'imposta viaggia nei limiti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. Il bonus, ricorda il dipartimento, è considerato un aiuto automatico ed è soggetto al regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Modello disponibile sul sito delle Entrate

Il modello deve essere inviato al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, utilizzando il servizio online messo a disposizione nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, per presentare:

- la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato
- la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per asserire che gli investimenti indicati nella "comunicazione" sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (articolo 3, Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del DL n. 50/2017).

Per quanto riguarda i termini di presentazione, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta va inviata via web dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo.

Sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'editoria sono disponibili [le FAQ](#) sul credito d'imposta elaborate con il supporto dell'Agenzia delle entrate.

Fonte FiscoOggi.it

Bonus locazioni 1° trimestre 2022: autodichiarazioni entro il 28 febbraio

Oggi è l'ultimo giorno per inviare all'Agenzia, in modalità telematica, il modello per poter beneficiare del credito d'imposta sui canoni d'affitto, prorogato dal "Sostegni-ter"

Ultima chiamata per il bonus locazioni a favore delle imprese turistiche e dei gestori di piscine. Entro martedì 28 febbraio, dovranno inviare l'autodichiarazione alle Entrate che attesta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti europei previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework. Il credito d'imposta riguarda i canoni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 pagati entro il 29 agosto 2022.

L'agevolazione è stata riproposta dal decreto "Sostegni-ter" (articolo 5 del DL n. 4/2022) per le sole imprese del settore turistico e quelle con Codice Ateco 93.11.20 "Gestione piscine" previo invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello di autodichiarazione. [Il provvedimento del 30 giugno 2022](#) ha definito i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione, oltre a stabilire le modalità attuative per la cessione del credito in caso di locazione (articolo 28, comma 5-bis, del DL n. 34/2020). Sul punto si veda anche il contributo pubblicato su Fiscooggi ["Bonus locazioni imprese turistiche, autodichiarazione dall'11 luglio"](#).

Per la fruizione del credito d'imposta, è necessaria una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Per tutti gli operatori economici, imprese del settore turistico o gestori di piscine, il termine ultimo per l'invio dell'autodichiarazione è il 28 febbraio 2023, inclusa la cessione del bonus in caso di locazione.

Per quanto riguarda il termine iniziale, invece, in linea generale era l'11 luglio 2022. Oltre a questa data un'altra finestra temporale si era aperta il 15 settembre 2022 ma solo nei seguenti casi:

- se l'impresa ha attivato una partita Iva per proseguire l'attività del de cuius o ha effettuato una trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell'autodichiarazione e, pertanto, è tenuta alla compilazione dei campi "Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione" e "Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata" nel frontespizio del modello
- se l'impresa intende comunicare la cessione del credito d'imposta al locatore.

Si ricorda che mentre per le precedenti versioni della misura agevolativa non era necessario effettuare l'invio dell'autodichiarazione, la fruizione del bonus locazioni per il 1° trimestre 2022 il decreto "Sostegni-ter" ha condizionato la fruizione all'adempimento telematico in scadenza domani.

L'autodichiarazione può essere inviata direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni tramite i canali telematici dell'Agenzia, secondo le specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 giugno 2022. A seguito della presentazione dell'autodichiarazione il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l'indicazione delle motivazioni.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione, invece, una seconda ricevuta comunica al richiedente il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta.

Fonte FiscoOggi.it

Approvati i coefficienti Imu 2023 per i fabbricati commerciali “D”

Con la richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per tali immobili si potranno applicare le ordinarie modalità di calcolo della base imponibile ai fini dell'imposta

Nuovi coefficienti Imu e Impi (Imposta immobiliare sulle piattaforme) per i fabbricati appartenenti al gruppo D. Si tratta degli immobili industriali e commerciali come capannoni, impianti fotovoltaici, centri commerciali. I nuovi coefficienti per il calcolo delle imposte, approvati con il [decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2023](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49/2023, mandano in pensione il vecchio metodo di calcolo per determinare le imposte.

In base all'articolo 1, comma 746 della legge 160/2019 per i fabbricati posseduti dalle imprese, classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione, in quanto sprovvisti della stessa rendita catastale. I valori storici poi erano aggiornati tramite dei coefficienti approvati da un decreto ministeriale che tiene conto dei valori Istat sull'andamento dei costi di costruzione di un capannone.

Con l'approvazione dei nuovi coefficienti, i metodi di calcolo precedenti, basati sui valori contabili, devono ritenersi superati e anche per i fabbricati appartenenti al gruppo D si potranno applicare le ordinarie modalità di calcolo ai fini Imu.

I nuovi coefficienti valgono anche ai fini del calcolo dell'Impi, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine. L'imposta è stata istituita dall'articolo 38 del DL 124/2019 sulle piattaforme marine, a partire dal 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Di seguito la tabella pubblicata dal decreto del Mef con i nuovi coefficienti:

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
2023	1,12	2002	1,89
2022	1,25	2001	1,93
2021	1,30	2000	2,00
2020	1,31	1999	2,03
2019	1,32	1998	2,06
2018	1,34	1997	2,11
2017	1,34	1996	2,18
2016	1,35	1995	2,24
2015	1,35	1994	2,31
2014	1,35	1993	2,36
2013	1,36	1992	2,38
2012	1,39	1991	2,43
2011	1,43	1990	2,54
2010	1,45	1989	2,66
2009	1,47	1988	2,78
2008	1,53	1987	3,01
2007	1,58	1986	3,24
2006	1,62	1985	3,47
2005	1,67	1984	3,70
2004	1,77	1983	3,93
2003	1,83	1982	4,16

Fonte FiscoOggi.it